

DELIBERA N. 721/11/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L., EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA”, PER LA VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 5, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008 N. 9, E DELL’ART. 3, COMMA 3, DELLA DELIBERA 405/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 20 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1941, n. 166 e successive modifiche e integrazione;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l’art. 5, comma 3;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante “*Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in particolare l’art. 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS del 17 luglio 2009 recante “*Adozione del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 agosto 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 3, comma 3;

VISTA la delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008 recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le*

attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26 giugno 2008, n. 148;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 28 luglio 2011 n. 13/11/DIC/UDIS, notificato in data 3 agosto 2011, con il quale è stata contestata alla società Canale Italia s.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Canale Italia*", la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 e 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di diffida della Lega Nazionale Professionisti Serie A (ns. prot. n. 21986 del 9 maggio 2011) e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (ns. prot. n. 22181 del 9 maggio 2011), per aver diffuso immagini salienti e correlate relative ad incontri calcistici disputati da squadre di serie B e di serie A durante la programmazione andata in onda il 4 aprile 2011 dalle ore 21.00 circa alle ore 23.59 circa, in particolare nei programmi *Sportlandia* e, immediatamente a seguire, *Pomeriggio Italia*, in violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo n. 9/2008 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità che di seguito si riportano. Durante il programma *Sportlandia*, a partire dalle ore 21.04 circa sino alle 21.07 circa, viene trasmesso un servizio sui risultati ottenuti dalle squadre di serie B nel corso dell'ultima giornata di campionato in cui si mostrano le immagini salienti di ogni singolo incontro, accompagnate dal risultato di ciascuno in sovrimpressione: Atalanta 4 - Triestina 0, Cittadella 2 - Varese 2, Empoli 2 - Padova - 2, Livorno 0 - Modena 1, Novara 1 - Ascoli 0, Pescara 1 - Crotone 0, Portogruaro 1 - reggina 1, Sassuolo 1 - Albinoleffe 0, Torino 1 - Grosseto 0, Vicenza 3 - Piacenza 1; in studio commentano l'andamento della classifica alla luce delle partite disputatesi nell'ultimo turno, poi commentano il turno successivo; alle 21.10 circa vengono trasmesse immagini salienti e correlate del

Cittadella, alle 21.13 circa viene trasmesso circa un minuto di un'intervista di Stephan El Shaarawy attaccante del Calcio Padova; dalle 21.16 circa alle 21.18 circa viene mandato in onda un servizio contenente immagini salienti e correlate relative alla squadra del Milan; alle 21.35 circa, nell'ambito di un servizio intitolato "Top – Flop" vengono nuovamente trasmesse immagini salienti relative a Empoli, Padova, Novara, Ascoli, Pescara, Modena, Sassuolo, Atalanta, Triestina, Livorno, al fine di collocarle fra le migliori o le peggiori squadre del turno; dalle 21.39 circa alle 21.41 circa viene trasmesso un filmato con immagini relative all'incontro Cittadella – Varese, seguito dai commenti di Teoldi e degli altri ospiti in studio; alle ore 22.00 circa vengono mandate in onda ancora immagini salienti e correlate di Empoli – Padova e di Cittadella Varese, per circa 4 minuti. Immediatamente al termine del programma *Sportlandia* alle ore 22.30 circa, a partire dalle 22.31 circa, durante il programma *Pomeriggio Italia*, sono state diffuse immagini salienti e, in particolare, dalle 22.35 alle 22.37 relative all'incontro Napoli – Lazio, con il logo Serie A, dalle 22.37 alle 22.39 relative alla squadra del Palermo; la trasmissione prosegue con commenti fra i conduttori, gli ospiti in studio e in collegamento video e la trasmissione di qualche istante di immagini, ad esempio del Milan e del Napoli;

PRESO ATTO che la Società Canale Italia s.r.l. non ha presentato memorie, non ha richiesto di essere sentita in audizione e risulta inutilmente trascorso il prescritto termine di sessanta giorni per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio, previsto a pena di decadenza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, *"E' comunque garantita alla concessionaria del servizio pubblico, limitatamente alle trasmissioni televisive, e alle altre emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti e correlate per il resoconto di attualità nell'ambito dei telegiornali, di durata non superiore a otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell'evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell'evento medesimo, nel rispetto delle modalità e dei limiti temporali previsti da apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"*;

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che *"Le immagini salienti e correlate, nei limiti temporali di cui al comma 2, possono essere utilizzate dalle emittenti e dai fornitori di contenuti in chiaro o a pagamento, compresa la concessionaria del*

servizio pubblico generale radiotelevisivo, esclusivamente nei telegiornali e nei telegiornali sportivi nazionali o locali”;

RITENUTA sussistente la violazione del combinato disposto degli articoli 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e 3, comma 3, del Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla diffusione delle immagini nell'ambito dei programmi *Sportlandia* e *Pomeriggio Italia*, trasmessi nel corso della giornata di programmazione del 4 aprile 2011 dalle ore 21.00 circa alle ore 23.59 circa;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), a euro 258.228,45 (duecentocinquantottomila-duecentoventotto/45) ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14), per la violazione delle norme sin qui descritta, posta in essere nel corso della giornata di programmazione del 4 aprile 2011, in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Canale Italia S.r.l. deve ritenersi poco elevata in considerazione del ridotto bacino d'utenza che comporta una minore incisività della violazione;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non risulta aver posto in essere attività idonee a elidere le conseguenze della violazione;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire il pagamento della sanzione prevista come di seguito determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata, nella misura di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Canale Italia s.r.l., codice fiscale C.F. 00607860277 - P. IVA 00860840289, con sede legale in via Pacinotti n. 18, 35030 Rubano (PD), esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Canale Italia*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,14 (diecimilatrecentoventinove/14) per la violazione, nell'ambito della giornata di programmazione del 4 aprile 2011, del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo del 9 gennaio 2008, n. 9 e dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento in materia di cronaca sportiva audiovisiva di cui alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 721/11/CONS*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 721/11/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135,

comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Canale Italia s.r.l. e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2011

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola